



COMUNE DI CASTELLANA GROTTI

Provincia di Bari

SETTORE I SEGRETERIA GENERALE - TURISMO - CULTURA E SPETTACOLO

DETERMINAZIONE N. 77 del 15/06/2015

Raccolta Ufficiale

N. 803

del 20/10/2015

OGGETTO: Dipendente M.D. PROC. PENALE N. 2204/2012 ex 2933/2009. Rimborso spese legali sostenute. Provvedimenti.

IL RESPONSABILE

PREMESSO che:

- la sig.ra M.D., in qualità di dipendente del Comune di Castellana Grotte, nell'espletamento di attività riconducibili alla propria funzione, era sottoposta a procedimento penale dinanzi al Tribunale di Bari contraddistinto dal n. 2204/2012;

- con nota raccomandata a/r. del 16/03/2012, la sig.ra M.D., dipendente di questo Ente, comunicava di aver ricevuto in data 14.03.2012, avviso di conclusione delle indagini preliminari da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, richiedendo, altresì, alla Compagnia che assicura questo Ente, l'apertura del sinistro in virtù della polizza in oggetto;

- con nota raccomandata a/r. del 16/03/2012 il Comune di Castellana Grotte trasmetteva la predetta comunicazione alla Compagnia Assicurativa al fine di procedere all'apertura del relativo sinistro;

- con nota raccomandata a/r. del 23/03/2012 la sig.ra M.D. comunicava alla Compagnia Assicurativa ed all'Ente di aver conferito l'incarico di tutela e difesa dei propri interessi all'Avv. Martino Sportelli con studio in Castellana Grotte (BA) alla via Vito Sgobba n. 84;

- la suddetta comunicazione veniva trasmessa anche dall'Ente alla Compagnia Assicurativa in data 14/05/2012;

- la Compagnia Assicurativa, con nota del 05/04/2012 comunicava l'apertura del sinistro ed il relativo numero assegnato;

- con Deliberazione n. 60 del 04.05.2012, la Giunta Comunale prendeva formalmente in carico la tutela legale dei dipendenti coinvolti nel procedimento penale aperto dalla Procura della Repubblica di Bari n. R.G. 2204/2012, tra i quali anche al dipendente M.D., prendeva atto dei nominativi degli avvocati individuati dai dipendenti interessati dal procedimento penale, esprimendo gradimento per gli stessi, e confermava che le spese legali di questi ultimi erano rimborsate dalla Compagnia Assicurativa con la quale il Comune di Castellana Grotte è assicurata, solo in caso di assoluzione con formula piena e liberatoria.

Ritenuto opportuno specificare, come da documentazione allegata depositata dalla sig.ra M.D., che la stessa era indagata nel procedimento penale R.G. n. 2933/09 e che con comunicazione del 27.01.2012 il Sostituto Procuratore della Repubblica, dott. De Maria, decretava la separazione

degli atti relativi a n. 14 indagati chiedendo altresì alla Segreteria di formare altro fascicolo da iscrivere con nuovo numero nel Registro Generale delle notizie di reato.

Preso atto che:

- la Procura della Repubblica attribuiva al suddetto Procedimento Penale il n. di R.G. 2204/2012;
- con comunicazione del 28.07.2012 il Sostituto Procuratore della Repubblica, dott. De Maria, disponeva, dando atto che *“gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio”* lo stralcio della posizione riferita alla sig.ra M.D.;
- la dipendente M.D. in data 20.10.2014 comunicava che il G.I.P. della Procura della Repubblica di Bari, dott. Marrone, disponeva, con apposito Decreto del 03.09.2014, l'archiviazione nel procedimento n. R.G. 2933/09, **numero originario (prima dell'avvenuto stralcio) del procedimento n. R.G. 2204/2012;**
- la dipendente ha effettuato il pagamento di € 9.014,15 all'Avv. Martino Sportelli (suo difensore nel suddetto procedimento) mediante bonifico bancario di pari importo, a fronte di fattura emessa dal professionista di pari importo, quietanzata.

Considerato che con nota del 30.12.2014 n. prot. 21998, la Società Assicurativa “EUROPA – Tutela Giudiziaria”, ha trasmesso all'Ente apposito atto di quietanza dell'importo di € 2.582,29 in virtù del sinistro n. 2012391850026/01 attivato in base alla polizza assicurativa “Tutela Giudiziaria Dipendenti” n. 1981100357262, somma proporzionata al massimale di polizza tutela legale in essere, di complessivi € 15.439,72;

Preso atto che lo stesso Avv. Martino Sportelli, con nota del 13.05.2015 al n. 7390 ha dichiarato che il compenso richiesto rientra nella media dei compensi di cui al D.M. n. 55/2014;

Visionata la documentazione depositata dalla Sig.ra M.D.;

Visto l'art. 28 del CCNL 14.09.2000 – che recepisce il sistema già delineato dall'art. 67 del DPR n. 268/1987 – secondo cui *l'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento”;*

Visto il parere della Corte dei Conti, Sez. controllo Lombardia, n. 804/PAR/2010 del 19 luglio 2010, chiarendo esclude l'automatismo nell'accollo delle spese legali da parte dell'ente, ed esplicita i presupposti - già contemplati nell'art. 28 del C.C.N.L. 14.09.2000 - che l'ente deve valutare prima di liquidare il rimborso:

- 1) diretta connessione tra il contenzioso processuale e l'ufficio rivestito o la funzione espletata dal dipendente;
- 2) il gradimento preventivo dell'ente sulla scelta del difensore a cui affidare l'incarico fiduciario del legale;
- 3) l'assenza di un conflitto di interessi. La disposizione è stata interpretata nel senso che a seguito del definitivo proscioglimento dell'impiegato pubblico viene meno il conflitto di interessi con la propria Amministrazione e di conseguenza, l'impiegato stesso ha diritto al rimborso delle spese legali sostenute sia pure “ex post” (vedi sentenza T.A.R. Abruzzo 7.3.97 n.108);
- 4) la conclusione del procedimento con una sentenza definitiva di assoluzione. La Corte, nella sentenza sez. Il giur. appello n. 522 del 22 dicembre 2010, ha anche specificato che l'assoluzione deve avvenire con formula piena, perché il fatto non sussiste, o perché l'imputato non lo ha commesso o perché il fatto non costituisce reato. In tutte le diverse pronunce assolutorie di merito ed anche di rito, il giudice contabile deve procedere “a una valutazione autonoma dei fatti sottoposti a giudizio penale, ben potendo gli stessi fatti concretizzare una condotta in conflitto con gli interessi dell'ente amministrato.....e anche "a fronte di una pronuncia di proscioglimento, è onere dell'Ente Locale verificare l'effettiva portata della stessa dal punto di vista dell'accertamento di innocenza del dipendente coinvolto, e del venir meno del conflitto di interessi, fermo restando l'insuperabilità di tale pronuncia qualora all'esito di tale interpretazione dalla stessa emerga un'affermazione in positivo di innocenza" (ex pluris, parere n. 86/2012 Sezione Lombardia).

Preso atto altresì che l'art. 28 del CCNL 14.09.2000 consente, l'accollo delle spese legali a carico dell'ente, ed il successivo rimborso “ex post” delle suddette spese eventualmente sostenute autonomamente dal dipendente (T.A.R. Abruzzo Pescara, 7 marzo 1997, n. 108; TAR Palermo n. 1309/2002 e Cassazione Sez. Lavoro n. 23904/2007; Corte dei Conti Sez. Puglia n. 787/2012).

Ritenuto che il provvedimento di archiviazione, emesso dal giudice competente in fase istruttoria, è qualificabile quale forma di assoluzione che chiude comunque la fase delle indagini, senza sfociare nella fase dibattimentale; in presenza di tale ipotesi va assicurato il rimborso (Cons. di Stato n. 2242/2000), o considerato che l'archiviazione può essere disposta 'non solo nel caso in cui risulti infondata la notizia di reato, ex art. 408 cpp, ma anche nelle diverse ipotesi previste dall'art. 411 c.p.p. ossia per mancanza di una condizione di procedibilità ovvero perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;

Richiamata la sentenza della Cassazione Sez. Lavoro n. 23904 del 19.11.2007 '*nel caso di archiviazione è necessario accertare, in relazione al contenuto dell'atto, se il provvedimento del giudice penale ha escluso o meno ogni profilo di responsabilità del dipendente*'.

Nel merito di tale profilo, si ritiene di poter affermare l'assenza di profili di responsabilità a carico della dipendente, nella vicenda *de quo*, per diverse considerazioni:

a) la chiara volontà maturata espressa dal giudice che ha disposto l'archiviazione, stralciando anche la posizione della dipendente M.D. richiedente il rimborso, e quindi anticipando notevolmente i tempi rispetto alle valutazioni formulate per gli altri soggetti interessati alla medesima vicenda;

b) la qualifica rivestita dalla dipendente, Cat. B3, contempla mansioni di carattere esecutivo, che escludono sia in fatto che in diritto ogni ipotesi di responsabilità, non assumendo rilevanza esterna ;

RILEVATO che il rimborso delle spese legali in favore della sig.ra M.D., dipendente comunale sia atto dovuto in quanto:

- i fatti ed atti oggetto di contestazione penale sono stati posti in essere nell'espletamento dell'incarico di pubblico dipendente;

- il procedimento penale si è concluso con decreto di archiviazione emesso, ai sensi degli artt 409/411 cpp, dal GIP in accoglimento della richiesta del PM in fase istruttoria ex art. 410 cpp;

- il provvedimento di archiviazione emesso in fase istruttoria, la possibilità di rimborso o comunque di accollo da parte dell'Amministrazione pubblica delle spese legali sostenute , è riconosciuta, *expressis verbis*, dal parere del Consiglio di Stato, sez. III, in data 28 giugno 1998, n. 903 e - tenuto conto della portata della predetta sentenza della Cassazione sez. Lavoro n. 23904/2007- previa valutazione complessiva sul provvedimento con cui si è concluso il giudizio al fine di stabilire se con esso sia stato escluso ogni profilo di responsabilità del dipendente;

- il provvedimento del PM - accolto dal GIP - stabilisce nella motivazione che gli elementi acquisiti durante le indagini preliminari 'escludono l'elemento soggettivo del delitto di cui all'art. 323 cpp e non si rileva esistenza di conflitto di interessi con l'ente, essendo subentrato prima il provvedimento del giudice di stralcio della posizione della dipendente (rispetto quella degli altri imputati);

- pur avendo, con l'esperienza, acquisito notevoli capacità nel campo del "saper essere" e del "saper fare", la qualifica della dipendente richiedente il rimborso è Cat. B3; al riguardo il mansionario del CCNL dipendenti EE.LL. prevede compiti di natura meramente esecutiva, escludendo responsabilità dirigenziali o di P.O. presupposto necessario per contestare una condotta illecita in servizio. Si aggiunga che la Corte dei Conti sez. Abruzzo 2013 n.13/2013 afferma che «la circostanza che i dipendenti non assumano una funzione apicale, "...omissis.....", sottende l'assenza di qualsiasi apporto volitivo rispetto all'adozione dell'atto ritenuto illegittimo da parte del Giudice dell'Udienza Preliminare».

RITENUTO necessario alla luce delle precedenti valutazioni e dell'assetto normativo-giurisprudenziale sopra dettagliato che, a seguito del decreto di archiviazione ex artt. 408, 409, 411 cpp, l'Ente garantisca alla dipendente il rimborso parziale delle spese legali sostenute per il difensore di fiducia (essendo una quota del rimborso già stata rimborsata dall'assicurazione);

Tenuto presente l'articolo 18 del d.lgs. 22 giugno 2012, n. 83 convertito con la legge 7 agosto 2012, n. 134 secondo cui 'La concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici e privati, sono soggetti alla pubblicità sulla rete internet, ai sensi del presente articolo e secondo il principio di accessibilità totale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto il Decreto Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

La premessa è parte integrante del dispositivo della presente determinazione.

1. Di dare atto che il procedimento penale a carico della dipendente comunale M.D. si è concluso con decreto di archiviazione emesso, ai sensi degli artt 409/411 cpp, dal GIP in accoglimento della richiesta del PM in fase istruttoria ex art. 410 cpp.

2. Di dare atto, altresì, che la dipendente ha effettuato il pagamento della fattura presentata dall'Avv. Martino Sportelli (suo difensore nel suddetto procedimento) mediante bonifico bancario per un importo complessivo di **€ 9.014,15**, regolarmente quietanziata dallo stesso legale.

3. Di prendere atto che con nota del 30.12.2014 n. prot. 21998, la Società Assicurativa "EUROPA – Tutela Giudiziaria", **ha riconosciuto rimborsabile** il sinistro denunciato dalla dipendente, nei limiti del massimale assicurato, all'epoca, trasmettendo all'Ente apposito atto di quietanza dell'importo di **€ 2.582,29** in virtù del sinistro n. 2012391850026/01 attivato in base alla polizza assicurativa "Tutela Giudiziaria Dipendenti" n. 1981100357262, somma proporzionata al massimale di polizza di € 15.439,72;

4. Di procedere, vista la documentazione agli atti dell'Ufficio AA.GG., al rimborso parziale in favore della sig.ra M.D. dipendente del Settore AA.GG. di questo Ente, delle spese legali effettivamente sostenute nel procedimento penale n. N. 2204/2012 ex 2933/2009 per l'importo di **€ 6.431,86**;

5. Di impegnare e liquidare in favore della stessa dipendente la somma di **€ 6.431,86** mediante accredito su c/c bancario avente IBAN: IT20G0846941440000000004420;

6. Di imputare la spesa di € 6.431,86 sull'intervento 1.01.02.03 (cap. 124) del Bilancio 2015, a redigersi, epigrafato: "Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti: prestazioni di servizio";

7. Di stabilire, altresì, che alla presente determinazione venga dato adempimento come indicato nel vigente Regolamento di Contabilità, specificando l'altro ufficio comunale interessato è il IV Settore – Ufficio Finanziario.

Eseguita revisione finale

Il Redattore
g.c.

Il Responsabile del I Settore
f.to dr. Gerardo GALLICCHIO

Visto ai sensi dell'art. 151, c.4, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, in data 14/10/2015 si attesta la relativa copertura finanziaria.

Pervenuta in data _____

IMP. 579/2015

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott. ssa Maria Grazia Abbruzzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Registro albo n.1560

Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio on line del Comune di Castellana Grotte e vi rimarrà per cinque giorni consecutivi.

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to dott. Giuseppe Piccinni

Castellana Grotte, 20 Ottobre 2015